

# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/262 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2015

recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettere c) e d), l'articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino e l'articolo 8, paragrafo 1, primo comma,

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 90/427/CEE definisce le condizioni zootecniche che disciplinano gli scambi di equidi all'interno dell'Unione. Essa impone agli Stati membri di provvedere affinché gli equidi registrati, quando vengono spostati, siano muniti di un documento di identificazione rilasciato dalle organizzazioni o associazioni approvate di allevatori di cui alla direttiva stessa.
- (2) La direttiva 2009/156/CE definisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi. Essa dispone che gli equidi registrati debbano essere soggetti a identificazione mediante un documento di identificazione rilasciato in conformità alla direttiva 90/427/CEE o da un'associazione o organismo internazionale che gestisca cavalli per competizioni o corse. Gli equidi da allevamento e da reddito devono essere identificati secondo un metodo determinato dalla Commissione.
- (3) Il regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione <sup>(3)</sup>, che si applica a decorrere dal 1° luglio 2009, disciplina l'identificazione degli equidi nati o importati nell'Unione e introduce un documento di identificazione degli equidi (passaporto equino), che è un documento polivalente inteso a soddisfare esigenze di sanità pubblica e animale come pure le necessità di ordine zootecnico e degli sport equestri. Ponendo l'accento sul documento di identificazione come elemento costitutivo del sistema di identificazione degli equidi, tale regolamento prevede solo la possibilità di incorporare le informazioni contenute nelle basi di dati di numerosi organismi emittenti in una base di dati centrale o di collegare in rete le loro basi di dati con quella centrale.
- (4) Gli Stati membri hanno incontrato difficoltà nell'attuare le misure previste dal regolamento (CE) n. 504/2008, soprattutto per quanto riguarda il metodo di identificazione degli equidi mediante il documento di identificazione.

<sup>(1)</sup> GUL 224 del 18.8.1990, pag. 55.

<sup>(2)</sup> GUL 192 del 23.7.2010, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (GUL 149 del 7.6.2008, pag. 3).

